


COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA SISMA REGIONE EMILIA ROMAGNA AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

STRUTTURA TECNICA COMMISSARIO DELEGATO

# CITTA' DI CASTELFRANCO EMILIA (MO) INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "TASSONI"

## PROGETTO PRELIMINARE



IL R.U.P.  
Ing. Manuela Manenti

PROGETTISTA  
Arch. Alfiero Moretti

GRUPPO DI PROGETTAZIONE  
Arch. Michele Mattei  
Ing. Mauro Monti  
Ing. Dario Benedetto  
Ing. Rudy Bertaccini  
Arch. Filippo Giacomini  
Ing. Graziella Moro  
Ing. Susanna Orsi  
Ing. Andrea Parenti  
Ing. Romano Russo  
Ing. Anna Schito  
Ing. Silvia Valenti

ELABORATO:

**SCHEMA DI CONTRATTO**

Bologna, SETTEMBRE 2014

SCALA:

TAV.

**Allegato B.7**

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Emilia Romagna

Commissario Delegato

Emergenza Sisma

Codice Fiscale n. \_\_\_\_\_

Repertorio n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/2014

**CONTRATTO D'APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED  
ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI  
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "A.  
TASSONI", SITO IN FRAZIONE PIUMAZZO NEL COMUNE DI  
CASTELFRANCO EMILIA (MO).**

(CUP \_\_\_\_\_ – CIG \_\_\_\_\_ )

\* \* \*

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_  
presso la sede della Struttura Tecnica del Commissario Delegato  
\_\_\_\_\_avanti a me, \_\_\_\_\_, Ufficiale Rogante  
designato con decreto del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, senza l'assistenza dei  
testimoni avendovi le parti contraenti, con me d'accordo, rinunciato, sono  
convenuti i seguenti signori della cui identità personale e capacità  
giuridica io, Ufficiale Rogante, sono personalmente certo:

- \_\_\_\_\_, in  
qualità di Commissario Delegato ai sensi del DPCM del 25/08/2014, di  
seguito nel presente atto denominata semplicemente "stazione  
appaltante";
- Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di

\_\_\_\_\_ - con sede legale in \_\_\_\_\_,  
iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria  
Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_ al Numero \_\_\_\_\_ e al  
Repertorio Economico Amministrativo (REA) n. \_\_\_\_\_, come  
verificato con visura camerale consultata tramite il sito  
<http://telemaco.infocamere.it> in data \_\_\_\_\_, codice fiscale e partita  
IVA n. \_\_\_\_\_, con Matricola Azienda I.N.P.S. sede di \_\_\_\_\_ n.  
\_\_\_\_\_, con Codice Ditta I.N.A.I.L. sede di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,  
iscritta alla Cassa Edile di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, di seguito nel  
presente atto denominato semplicemente “appaltatore” o “impresa”.

#### **PREMESSO**

- che con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012, è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- che il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni in Legge 122 del 01/08/2012, ha previsto interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012;
- che il Decreto Legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2013, n. 71, ha disposto fra gli altri,

ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate del maggio 2012, e ha prorogato il relativo stato di emergenza al 31 dicembre 2014;

- che con DPCM del 25/08/2014, come previsto dal D.L. 91/2014, convertito in L. 116/2014, è stato nominato il Commissario delegato per la ricostruzione fino all'insediamento del nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna;

- che con ordinanza n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ avente ad oggetto, sono stati approvati gli atti per lo svolgimento della procedura aperta per la progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione dei lavori di demolizione e realizzazione dell'edificio scolastico scuola "A. Tassoni", sito in frazione Piumazzo nel comune di Castelfranco Emilia (Mo) , secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa – e il quadro tecnico economico dell'intervento per una spesa complessiva pari a Euro \_\_\_\_\_.

- che è stata esperita la gara e, a seguito delle risultanze della stessa, è stata approvata, con decreto n. \_\_\_\_\_, l'aggiudicazione provvisoria;

- che si è proceduto all'aggiudicazione definitiva con decreto n. \_\_\_\_\_;

- che in data \_\_\_\_\_ il RUP ha provveduto all'approvazione del progetto definitivo, previa verifica;

- che con il citato decreto n. \_\_\_\_\_, si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente alla Ditta \_\_\_\_\_, l'esecuzione dell'attività di redazione per la progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione dei lavori di demolizione e realizzazione dell'edificio scolastico

scuola "A. Tassoni", sito in frazione Piumazzo nel comune di Castelfranco Emilia (Mo), per l'importo di € \_\_\_\_\_ comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € \_\_\_\_\_ non soggetti a ribasso, oltre ad IVA, al netto del ribasso percentuale offerto del \_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ per cento);

- che l'Impresa:

- provvederà all'espletamento dell'attività di progettazione consegnando il progetto esecutivo entro i termini previsti dall'art. 11 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e che successivamente il Responsabile Unico del Procedimento procederà alla sua verifica;
- che consegnerà, unitamente al progetto esecutivo di cui sopra, il Piano Operativo di Sicurezza;
- ha costituito la cauzione definitiva, nella misura di € \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_), in relazione alla certificazione di cui all'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, a garanzia di tutti gli obblighi assunti col presente atto tramite polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_, rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_. Detta polizza resterà depositata presso la Stazione Appaltante fino al pagamento della rata di saldo;

Dato atto:

- che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo di iscrizione nella "White List" di cui alle Linee Guida CCASGO – Art. 4.4 approvate con deliberazione del 15/10/2012 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 262 del 09/11/2012 e conformemente alle Ordinanze del Commissario

Delegato n. 63 del 25/10/2012 e n. 91 del 17/12/2012;

- che le verifiche sul possesso dei requisiti in capo all'Impresa aggiudicataria sono state avviate dalla Stazione Appaltante;

- che l'Impresa sottoscriverà, unitamente al Responsabile Unico del Procedimento il verbale di consegna dei lavori, con contestuale accertamento delle condizioni per l'immediata esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Articolo 1 Conferma delle premesse**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

##### **Articolo 2 - Oggetto**

1. Il presente contratto ha per oggetto l'attività di progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione dei lavori di demolizione e realizzazione dell'edificio scolastico scuola "A. Tassoni", sito in frazione Piumazzo nel comune di Castelfranco Emilia (Mo).

2. La categoria prevalente dei predetti lavori è la OG1, mentre sono scorporabili le categorie specialistiche OS3, OS28 e OS30.

3. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

##### **Articolo 3 – Documenti parte integrante del contratto/**

##### **Elaborati progettuali**

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti a norma dell'art. 137 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente, sottoscrivendoli per accettazione:

a) \_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_

2. I rapporti giuridici tra le parti sono regolati:

a) dal presente Contratto e relativi allegati;

b) dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Detta elencazione si riporta in ordine di priorità in caso di discordanza.

#### **Articolo 4 - Ammontare**

1. L'importo contrattuale ammonta a € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/00), comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € \_\_\_\_\_,00 (euro \_\_\_\_\_/00), non soggetti a ribasso;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A..

3. Il contratto è stipulato "corpo" ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. c), a seguito di presentazione di OEV ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 120 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

#### **Articolo 5 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori- Proroghe**

1. L'appalto avrà durata di n. 230 (duecentotrenta) giorni:

a) per l'espletamento delle attività progettuali n. 20 giorni, come previsto dall'art. 11 del CSDP, decorrenti dall'Ordine di Servizio del RUP;

b) per la realizzazione dei lavori n. 210 giorni, decorrenti dalla consegna dei lavori;

2. L'Appaltatore conferma di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. L'Appaltatore conferma altresì di aver verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché la disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

3. Ai fini dell'ultimazione dei lavori si applica l'art. 199 del D.P.R. 207/2010. Contestualmente alla redazione del certificato di ultimazione dei lavori si procederà a norma dell'art. 218 del D.P.R. 207/2010.

## **RAPPORTI TRA LE PARTI**

### **Articolo 6 - Penale per i ritardi**

L'impresa dichiara di conoscere ed accettare senza riserve le penali dettagliatamente elencate all'art. 14 del CSDP, qui integralmente richiamate.

### **Articolo 7 - Sospensioni e proroga dei termini contrattuali**

1. Si richiama e si applicano le disposizioni previste all'articolo 17 del CSDP.

### **Articolo 8 - Oneri a carico dell'appaltatore**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri necessari per consegnare l'intervento terminato e funzionante, quelli a lui imposti per



legge, per regolamento, in forza del CSDP.

2. In particolare costituiscono oneri dell'Appaltatore quelli dettagliatamente elencati agli artt. \_\_\_\_\_ del CSDP.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal \_\_\_\_\_, Direttore di Cantiere designato per iscritto dall'Impresa, abilitato a dirigere i lavori secondo le caratteristiche delle opere da eseguire. L'impresa designa quale addetta alla gestione delle emergenze il \_\_\_\_\_

5. L'appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di segnalare all'Impresa che l'inadempimento della stessa deriva da indisciplina, incapacità o grave negligenza del Direttore di Cantiere o di uno o più dipendenti, segnalando che al protrarsi dell'inadempimento seguirà possibile risoluzione contrattuale. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Qualora, per qualsiasi motivo, l'appaltatore ritenga di dover sostituire il Direttore di Cantiere, dovrà tempestivamente comunicarlo al Responsabile del Procedimento allegando, qualora si tratti di tecnico esterno all'Impresa, la procura speciale in originale, oppure copia conforme della procura generale.

7. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 169 del DPR 207/10 e ss.mm.ii.

#### **Articolo 9- Contabilizzazione dei lavori**

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. Si richiama, in particolare, l'art. 18 del CSDP.

#### **Articolo 10- Invariabilità del corrispettivo**

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

2. Al contratto si applica il prezzo chiuso di cui all'art. 133 del Codice dei Contratti. Si applica l'art. 15 del CSDP.

3. Per eventuali lavorazioni complementari non oggetto dell'appalto, si applica l'art. 16 del CSDP.

4. Per eventuali lavorazioni a misura connesse a variazioni introdotte in corso di realizzazione dei lavori, si applica l'art. 19 del CSDP.

#### **Articolo 11 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo**

1. E' prevista la corresponsione in favore dell'Appaltatore di un'anticipazione sul prezzo pari al 10% dell'importo contrattuale, così come previsto dall'art. 23 -ter della L.n. 98/2013 e dall'art. 20, comma 1, e ss. del CSDP, così come ivi disciplinata.

2. La Stazione Appaltante, in corso d'opera, dopo aver constatato la reale e regolare esecuzione dei lavori, accrediterà all'appaltatore gli importi, previa acquisizione di regolari fatture, per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento in conformità a quanto disciplinato

dall'art. 20 del CSDP, che in questa sede si richiama integralmente, al netto del ribasso d'offerta, delle ritenute di garanzia e dell'I.V.A., entro 60 giorni dall'emissione del Certificato di pagamento ed al D.L. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014, se ed in quanto applicabile.

3. Ad eccezione dell'anticipazione prevista al comma 1 del presente articolo e dall'art. 20 del CSDP i successivi pagamenti non potranno comunque essere effettuati, se non dopo la stipula del contratto. Su ciascuna rata di acconto saranno operate ritenute dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) previste dall'art. 4 del D.P.R. 207/2010.

4. Il compenso per gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, sarà contabilizzato proporzionalmente all'importo dello Stato di Avanzamento Lavori.

5. I titoli di spesa saranno emessi sul Fondo di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 74/2012, convertito con modificazioni in Legge 122/2012. Gli avvisi di avvenuta emissione di detti titoli saranno indirizzati al \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_.

La Struttura preposta effettuerà i pagamenti secondo le modalità specificate nella richiesta di commutazione dei titoli di spesa.

6. I pagamenti delle somme dovute in acconto o a saldo, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 145/2000, saranno effettuati, in conformità agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. e fatto salvo l'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 6 del D.P.R. 207/2010, soltanto alle persone autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare, individuate al

precedente punto 5. La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante.

7. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l'Appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

8. All'importo dei lavori eseguiti, che serve a base per il pagamento degli acconti, non verrà in nessun caso aggiunto il valore dei materiali provvisti a piè d'opera, sebbene accettati dal D.L. e destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto.

9. Ad ogni pagamento dovrà corrispondere la relativa fattura fiscale, che dovrà essere presentata dietro specifica richiesta da parte dell'Amministrazione. Si precisa che i termini di cui all'art. 143 del D.P.R. 207/2010, per il pagamento degli importi dovuti in base al Certificato di pagamento decorreranno, qualora successivi a quelli del certificato di pagamento, dalla data in cui la fattura perverrà alla Stazione Appaltante in base al riscontro di protocollo. La fattura dovrà essere redatta secondo il disposto dell'art. 21 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e s.m.i.. Nessuna pretesa per ritardi contabili potrà essere avanzata dall'Appaltatore, qualora la D.LL. a suo giudizio, ritenga non contabilizzabili, per vizi o difetti, determinate categorie di lavori, ovvero parte di esse. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. 207/2010 per ciò che concerne l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore.

10. Per l'eventuale cessione dei crediti derivanti dal contratto si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 117 del Dlgs 163/2006 e s.m.i..

11. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e prima della redazione del conto finale. Il pagamento della rata di saldo verrà effettuato previa prestazione da parte dell'appaltatore di garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 235 del D.P.R. 207/2010, entro 60 giorni dall'emissione del Certificato di regolare esecuzione.

12. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

#### **Articolo 12 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i..

2. L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bologna della notizia dell'inadempimento delle proprie eventuali controparti (subappaltatori/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9bis, della citata Legge n. 136/2010 e s.m.i..

4. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si

rinvia alle disposizioni contenute nella Legge n. 136/2010 e s.m.i..

### **Articolo 13 - Ritardo nei pagamenti**

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21, comma 3, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli artt. 142, 143 e 144 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010.

### **Articolo 14 – Collaudo e Verifica delle lavorazioni. Garanzie e presa in consegna dei lavori**

1. Il collaudo, così come previsto dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale all'art. 21, è emesso entro i termini ivi previsti.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto, fino all'emissione del collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate a norma del comma 4, del citato art. 21 del CSDP.
4. Integrano altresì il presente articolo, gli artt. 21, 27 e 33, del CSDP, allegato parte integrante al presente contratto.
5. L'Appaltatore presta le garanzie con riferimento ai materiali ed all'esecuzione dei lavori in conformità, altresì, all'art. 31 del CSDP.

### **Articolo 15 - Cessione del contratto**

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto, così come previsto altresì dall'art. 33 del CSDP.

### **Articolo 16 – Recesso, risoluzione, scioglimento del contratto, revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontracto**

1. La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre alla corresponsione del decimo dell'importo delle opere non eseguite. In caso di recesso, troverà pertanto applicazione quanto disposto all'art. 134 del Dlgs 163/2006 e s.m.i..

2. Nel caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte dell'Appaltatore, o di uno o più soci della ditta, in caso di società, l'Amministrazione può dichiarare lo scioglimento del contratto, mediante notificazione della propria decisione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale fattispecie non prevede alcun compenso riconosciuto agli eredi e/o aventi causa dell'Appaltatore, riferito alla parte di contratto non ancora eseguita.

3. In relazione ai casi di cessione di azienda, atti di trasformazione, fusione e scissione, di trasferimento o di affitto di azienda, si applicherà l'art. 116 del Dlgs 163/2006 e s.m.i.

4. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le procedure di cui agli articoli 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del

R.U.P., provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, l'Amministrazione dispone, su proposta del R.U.P., la risoluzione del contratto di appalto. Quando per negligenza dell'Appaltatore l'esecuzione dei lavori ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare, per il compimento delle opere in ritardo, un termine di durata non inferiore a 10 giorni (dieci), fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il D.L., in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., provvederà a disporre la risoluzione del contratto, previa l'attivazione delle procedure di cui all'art. 138 del D.Lgs. 163/2006.

5. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

6. Il contratto è immediatamente ed automaticamente risolto ed è revocata l'autorizzazione al subappalto e subcontratto nei seguenti casi:

a) di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza del lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;



b) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive contemplate nel D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante “Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13/08/2010, n. 136”;

c) qualora dovesse emergere la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre Imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse.

Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali sopra previste, salvo il diritto di risolvere il contratto. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'affidatario non sia ritenuto meritevole di approvazione, il responsabile del procedimento avvia la procedura di cui all'articolo 136 del codice. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e all'affidatario è riconosciuto unicamente quanto previsto dall'articolo 157, in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.

7. Il contratto è immediatamente ed automaticamente risolto ed è revocata l'autorizzazione al subappalto e subcontratto e viene applicata una penale, in applicazione alle predette Linee Guida CCASGO di cui alla Deliberazione 19/10/2012 – Parte II, art. 3.2, pari al 1% dell'importo contrattuale qualora l'appaltatore non provveda, nel termine di giorni 20 (venti) dalla ricezione della comunicazione, a fornire alla Stazione Appaltante la documentazione richiesta in relazione ai dati occorrenti per

la formazione e aggiornamento dell'Anagrafe degli Esecutori, di cui al citato art. 3.2 delle Linee Guida.

#### **Articolo 17 - Contenzioso**

1. Si applicano gli artt. 240 e 240 bis del D.Lgs. 163/2006.
2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono deferite al giudice ordinario. È esclusa la competenza arbitrale. Il Foro competente è quello di Bologna

### **TITOLO II**

#### **ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

##### **Articolo 18 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare o fare applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori e per tutto il periodo di svolgimento degli stessi.
2. L'appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui al precedente punto 1, da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
3. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 118 del

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

4. L'Appaltatore si impegna ad osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro ed a rispettare le prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori.

5. L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa di cui al precedente art. 16, comma 6, lettera a), che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

6. Integra altresì il presente articolo, l'art. 23 del CSDP.

#### **Articolo 19 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere**

1. L'appaltatore s'impegna ad osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e a rispettare le prescrizioni previste dal P.O.S., predisposto dall'Impresa stessa, del quale assume ogni onere e obbligo.

2. L'appaltatore conferma le nomine del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del responsabile per la gestione delle emergenze, e la designazione quale medico competente ai sensi della D.Lgs. 81/2008, agli atti della Stazione appaltante.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti della documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i

processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi (P.S.C. e P.O.S.) da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. Integrano altresì il presente articolo, gli artt. 23, 24 e 25 del CSDP.

#### **Articolo 20 - Adempimenti in materia antimafia**

1. Ai sensi del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136", la Stazione Appaltante, prende atto che

---

2. L'Appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate Imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

3. L'Appaltatore si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola contrattuale e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

4. L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l'elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento, con riguardo alle

forniture ed ai servizi, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

5. L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa di cui al precedente art. 16, comma 6, lettera b), che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive (anche con riferimento alle imprese subappaltatrici, subcontraenti e/o subfornitrici) contemplate nel D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136", ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre Imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto sarà applicata, a carico dell'Appaltatore, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto (cft. Linee Guida CCASGO citate) ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale proporzionale all'importo delle prestazioni al momento eseguite. La predetta penale sarà applicata, qualora fossero ancora da erogare corrispettivi relativi all'appalto e nei limiti del relativo importo, mediante automatica e proporzionale detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme ancora dovute all'Appaltatore in relazione alla prima erogazione utile, ovvero applicate in

sede di conto finale.

6. L'Appaltatore dichiara altresì di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa di cui al precedente art. 16, comma 6, lettera c), che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovesse emergere la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre Imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse.

#### **Articolo 21 - Subappalto**

1. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 118 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente.

2. L'appaltatore deve trasmettere, entro 20 giorni da ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori e cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento, così come previsto al comma 3 dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

3. L'Appaltatore si impegna ad inserire, in eventuali contratti di subappalto, le clausole riferite all'obbligo di immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bologna – della notizia dell'inadempimento delle proprie

eventuali controparti (subappaltatori/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. Integra altresì il presente articolo, l'art. 22 del CSDP

#### **Articolo 22 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_, rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_, per l'importo di € \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_/00), in relazione alla certificazione di cui all'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia è svincolata a norma dell'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

4. Integrano altresì il presente articolo, gli artt. 28 e 29 del CSDP.

#### **Articolo 23 - Responsabilità verso terzi e assicurazione**

1. Ai sensi dell'articolo 129 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per danni che l'Appaltatore dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato, a tale scopo, un'assicurazione che tiene indenne la stazione appaltante - durante l'esecuzione dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo - da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, che portino al danneggiamento o alla distruzione delle opere realizzate ed esistenti con polizza n. \_\_\_\_\_, rilasciata dalla \_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, per un massimale di € \_\_\_\_\_ (diconsi Euro \_\_\_\_\_/00) per opere in corso di realizzazione, con un massimale di € \_\_\_\_\_ (diconsi Euro \_\_\_\_\_/00) per opere preesistenti e con un massimale di € \_\_\_\_\_ (diconsi Euro \_\_\_\_\_a/00) per demolizione e sgombero.

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione che tiene indenne la stazione appaltante - durante l'esecuzione dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo - dalla responsabilità civile verso terzi, con polizza n. \_\_\_\_\_, rilasciata dalla \_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, per un massimale di € 4.500.000,00 (diconsi Euro quattromilioniecinquecentomila/00).

4. L'appaltatore ha stipulato altresì un'assicurazione, ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 163/06, che tiene indenne la stazione appaltante a copertura dei rischi derivanti dalle attività di progettazione - a partire dall'approvazione del progetto definitivo e per l'esecuzione dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo - dalla responsabilità civile verso terzi, con polizza n. \_\_\_\_\_, rilasciata dalla



\_\_\_\_\_n.\_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, per un  
massimale di € \_\_\_\_\_ (diconsi Euro \_\_\_\_\_).

5. Integra altresì il presente articolo, l'art. 30 del Capitolato speciale d'Appalto.

**Articolo 24 –Dichiarazione sulla assenza di conferimento di incarichi  
o di contratti di lavoro a ex dipendenti regionali.**

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 (28/11/2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

**Articolo 25 - Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti  
dell'aggiudicatario.**

L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso la Struttura Commissariale o al servizio della stessa, il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 421 del 2014, ed esteso altresì alla struttura commissariale come da decreto n. 1560 del 29/08/2014, consultabile e scaricabile dal sito internet della Regione Emilia-Romagna. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della

reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

### **TITOLO III**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Articolo 26 - Documenti facenti parte del contratto.**

1. Fanno parte del presente contratto i documenti elencati all'art. 3 del presente contratto anche se non materialmente allegati, debitamente sottoscritti.

Ai sensi dall'art. 137, comma 3 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. si allegano allo stesso:

- il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale parte normativa, che si allega sotto la lettera "A";
- l'Elenco prezzi \_\_\_\_\_.

##### **Articolo 27 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente contratto, si applicano le norme vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 e s.m.i., il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e il D.M. 145/2000 e s.m.i..

##### **Articolo 28 - Spese, imposte, tasse e trattamento fiscale**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del Collaudo.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

#### **Articolo 29 – Trattamento dei dati**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine dell'affidamento. Il Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali è il Commissario Delegato alla Ricostruzione, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 64, 40127 Bologna.

#### **Articolo 30 - Efficacia**

1. Il presente contratto si intende perfezionato con la firma delle parti contraenti.

2. La sottoscrizione avviene avanti a me, Ufficiale Rogante della Struttura Tecnica del Commissario Delegato Emergenza Sisma Regione Emilia-Romagna, che ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto su \_\_\_ facciate intere, regolarmente bollate, e dei suoi allegati A) e \_\_\_ dei quali è stata data lettura alle parti contraenti che li hanno dichiarati conformi alla loro volontà ed in segno di accettazione, li sottoscrivono in unico esemplare.

3. In qualità di ufficiale Rogante procederò ad autenticare con firma digitale il presente atto negoziale, generando in tal modo il contratto in modalità elettronica in ottemperanza all'art. 11, comma 13, del D. Lgs.

163/2006.

Il Commissario Delegato alla Ricostruzione

\_\_\_\_\_

Per la \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

L'Ufficiale Rogante

\_\_\_\_\_

Le parti concordemente pattuiscono ed approvano per iscritto, ex art. 1341 del c.c., l'art. 11, commi 2 e 11 del presente dispositivo, con il quale si è stabilito che il termine per il pagamento dei corrispettivi dovuti, per la particolare natura ed oggetto del contratto, avverrà entro 60 giorni dall'emissione del certificato di pagamento.

Il Commissario Delegato alla Ricostruzione

\_\_\_\_\_

Per la \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_